

## **Il conto consuntivo può essere approvato da un solo revisore?**

Il Vademecum per il controllo di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, curato dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MI e pubblicato dal Ministero in data 13 settembre 2022, riporta la nota MIUR prot. n. 101 del 19 febbraio 2007 che afferma che “non sussistendo più il Collegio, i Revisori svolgono le loro funzioni in posizione paritetica” e “nel caso in cui uno dei due Revisori si trovi nella impossibilità di procedere all'esame del conto consuntivo nei tempi concordati, sarà cura del singolo Revisore esprimere il parere su detto documento”.

Si cita testualmente quanto stabilito dal vademecum a titolo esemplificativo.

...mentre in passato la convocazione delle riunioni era prerogativa del presidente, viene espressamente stabilito che i due Revisori “concorderanno le date nelle quali procedere agli adempimenti ad essi affidati” e che, nel caso in cui uno dei due Revisori si trovi nella impossibilità di procedere all'esame del Programma Annuale o del Conto Consuntivo nei tempi concordati, sarà cura del singolo Revisore esprimere il parere su detti documenti. In aggiunta a ciò, si evidenzia che è prevista la possibilità per il Consiglio di Istituto di adottare la delibera di approvazione del Programma Annuale, anche nel caso di visita congiunta nella quale uno dei due Revisori esprima parere contrario. In passato, al contrario, in caso di temporanea assenza di uno dei componenti alla riunione del Collegio e di due Revisori in posizione divergente rispetto all'esito delle verifiche effettuate, si sarebbe proceduto al rinvio della seduta.

La risposta al quesito è pertanto senza dubbio affermativa.

Rif. Normativo Vademecum per il controllo di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche – MI/2022  
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI+Revisori+Vademecum+luglio+2022.pdf/e9327c08-4c9a-b46a-55b1-e997b15c63bd?version=1.0&t=1663073224100>